

LA RIFORMA CARTABIA

DIRITTO INTERTEMPORALE

Oggi **13.04.2023**, alle ore 15.30, mediante collegamento via teams alla seguente riunione sono presenti:

Il Presidente del Tribunale Dott. A. Fabbro;

il Presidente della I^a Sezione Civile Dott.ssa D. Ronzani; i giudici: Dott.ssa S. Menegazzi, Dott. A. Barbazza, Dott. M. Saran; Dott. M. Righi; Dott. G. Civiero;

in rappresentanza del Presidente della II^a Sezione Civile, la Dott.ssa C. Di Tullio i giudici: Dott.ssa P. Torresan;

il Presidente della III^a Sezione Civile Dott. M. De Luca; i giudici: Dott. D. Luca; Dott.ssa L. Ceccon; Dott.ssa E. Merlo; Dott. A. Cambi; Dott. C. Baggio;

i Gop: Dott.ssa F. Azzolini; Dott. V. Marchiori; Dott.ssa E. Grecu; Dott.ssa; Dott.ssa Sonia Andreatta;

il Dott. F. Fuser Direttore di Cancelleria.

Vengono affrontate le questioni di diritto intertemporale a seguito della riforma Cartabia e in particolare:

1. Interpretazione dell'art.35 novellato dalla l.n.197/2022 secondo: cui *"le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal **28.2.2023** e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data **del 28.2.2023** si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*.

I Giudici concordano che per l'applicazione del nuovo rito, D.lgs n.149/2022, cosiddetto Riforma Cartabia, si abbia riguardo alla data **dell'1.3.2023**, richiamando sul punto anche un precedente provvedimento del Presidente del Tribunale del 7.2.2023 e successiva integrazione, in cui veniva individuata tale data per la disciplina dei giudizi promossi con ricorso in tema di diritto di famiglia.

2. Concetto di pendenza e applicazione del vecchio o nuovo rito con riguardo a:

a. giudizi promossi con ricorso, cautelari, rito semplificato, opposizione di terzo ecc.

I Giudici all'unanimità ritengono che per tali procedimenti si debba aver riguardo quale momento temporale, a quello del **deposito del ricorso**.

b. giudizi promossi con atto di citazione

Prevale l'interpretazione secondo cui è necessario aver riguardo al momento **in cui si perfeziona la notifica**, ciò in analogia al principio evincibile dalla pronuncia della Cass. Sez. Un. n.23675/2014 in base alla quale: *"...si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante"*.

Nel caso di pluralità di convenuti, vale come momento temporale per la scelta del rito quello in cui si è perfezionata la prima notificazione.

c. opposizioni a decreto ingiuntivo.

Prevale l'interpretazione secondo cui è necessario aver riguardo al **momento del deposito del ricorso**, pertanto, se il deposito del ricorso per ingiunzione è avvenuto entro il 28.2.2023, la eventuale opposizione verrà regolamentata con il vecchio rito, ciò in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: *"il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.18564/2015)"*.

Interpretazione, peraltro, seguita anche in occasione della riforma introdotta con la L.n.69/2009.

d. Giudizi di merito a seguito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Prevale l'interpretazione secondo cui la scelta del rito dipende dal momento temporale in cui è **depositato il ricorso ex art.615 e 617 II comma cpc.**


e. eventuali nullità e rimedi ipotizzabili

All'esito di proficuo confronto, si decide che venga lasciata alla valutazione discrezionale del singolo giudice stabilire le conseguenze in caso di scelta non corretta sul rito, prevalendo l'interpretazione che, laddove si ritenga applicabile il vecchio rito, ma l'atto sia stato promosso secondo il nuovo rito Cartabia, non si delineeranno ipotesi di nullità, risultando tale rito maggiormente garantista sotto il profilo del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

La riunione è conclusa alle ore 16.30.

Si dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito del Tribunale e che una copia sia trasmessa **al COA di Treviso** per la diffusione tra gli avvocati.

Il Presidente
dott. Antonello Fabbro

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

Il Segretario
Dott.ssa Daniela Ronzani